



SCUOLA DI PSICOLOGIA E SCIENZE DELLA FORMAZIONE

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI PSICOLOGIA E SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Ai fini del presente regolamento, per "Unità di servizio didattico" si intendono le articolazioni organizzative dell'Amministrazione generale e dei Campus preposte all'erogazione dei servizi agli studenti e di supporto alle attività della Scuola definiti nel regolamento di organizzazione.

PARTE I - ELEMENTI GENERALI

Art. 1 (Oggetto del regolamento).

1. Il presente regolamento disciplina l'assetto organizzativo e il funzionamento della Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione, che si articola nelle sedi di vicepresidenza di Bologna e Cesena e nelle sedi didattiche di Bologna, Cesena e Rimini.

La Scuola di Psicologia e Scienze della Formazione ai soli fini di ottemperare agli obblighi informativi previsti dal Ministero per la compilazione delle banche dati dell'offerta formativa, ha la propria sede amministrativa a Bologna.

Art. 2 (Classi di corso di studio e dipartimenti afferenti, vicepresidenze).

1. Sono di pertinenza della scuola le classi e i relativi corsi di studio richiamati in allegato approvato dagli organi di governo dell'ateneo competenti secondo l'art. 18, comma 7 dello statuto.
2. Afferiscono alla scuola i dipartimenti richiamati in allegato, approvato dagli organi di governo dell'ateneo competenti secondo l'art. 18, comma 7 dello Statuto.
3. Le vicepresidenze della scuola, con relativa sede, sono stabilite dagli organi di governo dell'ateneo, ai sensi dell'art. 18, comma 7 e rilevabili dall'allegato di cui al precedente comma 1.

Art. 3 (Funzioni della scuola).

1. La scuola opera su ciascuna delle sedi dell'ateneo nelle quali è attivo almeno un corso di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti e svolge le seguenti funzioni:
 - a) coordina le attività di formazione dei corsi di studio e dei dipartimenti che vi concorrono;
 - b) funge da raccordo tra i dipartimenti afferenti per la razionalizzazione e la gestione dell'offerta formativa di riferimento;
 - c) svolge le attività di supporto, necessarie a garantire il perseguimento di obiettivi di tutela della qualità della didattica.
2. In particolare la scuola:
 - a) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;
 - b) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell'ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata la scuola può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;
 - c) sovrintende alla gestione della programmazione didattica e delle attività formative dei corsi di studio di competenza dei dipartimenti ad essa afferenti, nonché dei servizi comuni di supporto;
 - d) approva una relazione annuale sulle proprie attività, redatta dalla commissione paritetica docenti-studenti;
 - e) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione.
3. La scuola, previo parere dei dipartimenti afferenti, definisce il piano triennale di cui all'art. 18, comma 4 dello statuto e lo invia al Rettore per quanto previsto dal medesimo comma.
4. La scuola può coordinare le attività relative al terzo ciclo proposte dai dipartimenti ad essa afferenti, di norma secondo quanto specificato nel piano triennale di cui al precedente comma 3 del presente articolo.

Art. 4 (Autonomia della scuola).

La scuola ha autonomia organizzativa e gestionale secondo le norme vigenti, lo statuto e i regolamenti di Ateneo

PARTE II - ORGANI E COMPETENZE

Art. 5 (Il presidente).

1. Il presidente è un professore ordinario a tempo pieno, eletto dal consiglio della scuola fra i docenti dei dipartimenti afferenti alla scuola stessa.
2. Il presidente:
 - a) è componente di diritto del consiglio che presiede e convoca;
 - b) sovrintende all'attuazione delle decisioni del consiglio;

- c) ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività della scuola, anche secondo le previsioni del regolamento didattico d'ateneo. È responsabile verso gli organi di governo dell'ateneo del buon andamento delle attività della scuola;
 - d) sovrintende al coordinamento delle proposte dei compiti didattici affidati a professori e ricercatori dai dipartimenti afferenti, verificando il rispetto dei requisiti necessari per l'attivazione dei corsi di studio di pertinenza della scuola;
 - e) indirizza e coordina il personale tecnico-amministrativo sulla base delle disposizioni del regolamento di organizzazione;
 - f) assicura, sulla base di una valutazione tecnica di sostenibilità del responsabile amministrativo di sede e sentiti i direttori di dipartimento, l'impegno del personale tecnico amministrativo eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto alla progettazione e programmazione didattica dei singoli dipartimenti afferenti, sulla base di criteri dimensionali e di complessità.
 - g) propone al dirigente competente, sentito il responsabile amministrativo di sede, l'eventuale impegno del personale tecnico amministrativo delle unità di servizio didattico eventualmente dedicato a specifici programmi di supporto relativi alla scuola, sulla base di criteri dimensionali e di complessità;
 - h) propone al consiglio della scuola le previsioni, nonché eventuali variazioni in corso d'esercizio, sull'utilizzo del budget secondo la disciplina dei regolamenti vigenti in materia di contabilità e di organizzazione dei servizi, avvalendosi del supporto tecnico del responsabile amministrativo-gestionale della scuola, sentiti i vicepresidenti delle sedi territoriali;
 - i) è responsabile degli atti di spesa assunti sul budget nel rispetto delle indicazioni provenienti dal consiglio della scuola di cui al successivo art. 8 comma 1, lettera h;
 - j) presenta al consiglio della scuola la rendicontazione sull'utilizzo delle risorse assegnate, di cui all'art. 8 comma 1 lett. h;
 - k) sottoscrive gli accordi attuativi delle convenzioni in ambito didattico, approvate dal consiglio;
 - l) nell'ambito delle iniziative di internazionalizzazione, sottoscrive, ove previsto, gli accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di ateneo;
 - m) sottoscrive l'accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro, approvati dal consiglio;
 - n) è consegnatario degli spazi e beni assegnati alla scuola secondo la disciplina dei regolamenti vigenti;
 - o) nei casi di necessità e urgenza può assumere atti di competenza del consiglio, sottoponendoli allo stesso per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
3. Il presidente nomina, fra i professori ordinari componenti il consiglio della scuola, un vicepresidente vicario che ne assicura le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.
 4. Al fine di coordinare le attività di ciascuna sede territoriale di vicepresidenza, definite ai sensi dell'art. 18 comma 7 dello statuto, il presidente nomina un vicepresidente fra i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso la sede.
 5. Le cariche di vicepresidente vicario e di vicepresidente di sede possono essere ricoperte dalla stessa persona.
 6. Limitatamente alla medesima sede di servizio, le cariche di presidente e vicepresidente di sede sono di norma ricoperte dalla stessa persona.

Art. 6 (Elezione del presidente della scuola).

1. Ai fini dell'elezione del presidente della scuola la votazione è valida se ha partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
2. Il presidente è eletto nella prima votazione a maggioranza assoluta dei votanti, nella seconda votazione a maggioranza relativa dei votanti.
3. In caso di parità, risulta eletto il più anziano in ruolo, in caso di ulteriore parità, il più anziano di età.
4. Il presidente resta in carica tre anni ed è immediatamente rinnovabile una sola volta.

Art. 7 (Il consiglio della scuola - composizione).

1. Il consiglio della scuola dura in carica tre anni ed è composto da:
 - a) il presidente che lo presiede;
 - b) i Direttori dei dipartimenti afferenti;
 - c) una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori designati dai dipartimenti afferenti ai sensi dell'art. 19, comma 2 dello statuto. I rappresentanti dei dipartimenti nei consigli delle scuole di afferenza includono in misura maggioritaria, ove possibile, i coordinatori di corso di studio di primo, secondo e terzo ciclo, mentre gli altri componenti devono essere membri della giunta ovvero responsabili delle attività assistenziali di competenza, ove previsto, anche tenendo conto dell'eventuale presenza di unità organizzative di sede. Tali rappresentanti sono ripartiti di norma secondo un criterio di proporzionalità rispetto ai crediti globalmente conferiti dal dipartimento nelle diverse scuole di afferenza, sulla base dell'ultima programmazione didattica disponibile;
 - d) una rappresentanza elettiva degli studenti, pari al 15% del numero dei componenti del Consiglio, definita secondo modalità stabilite dai regolamenti elettorali relativi alle rappresentanze studentesche;
 - e) partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della scuola i vicepresidenti di sede, qualora non siano già membri dello stesso;
 - f) su invito del presidente partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio della scuola il responsabile amministrativo-gestionale e i responsabili amministrativi di sede.

Art. 8 (Consiglio della scuola - competenze).

1. Il consiglio della scuola:
 - a) elegge, nel corso della prima riunione, il presidente della scuola.
 - b) approva la proposta del regolamento di funzionamento della scuola stessa a maggioranza assoluta dei componenti;
 - c) designa i componenti della commissione paritetica docenti-studenti;
 - d) approva, previo parere dei dipartimenti afferenti, il piano triennale previsto dall'art. 18, comma 4 dello statuto;
 - e) propone al Consiglio di amministrazione e al Senato accademico l'istituzione, attivazione e disattivazione dei corsi di studio, e i rispettivi ordinamenti e regolamenti, sulla base delle delibere provenienti dai dipartimenti coinvolti,

- corredata da una relazione tecnica di sostenibilità predisposta dal responsabile amministrativo-gestionale della scuola e dall'unità di servizio didattico;
- f) conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle proposte approvate dai dipartimenti coinvolti e in conformità alle linee di indirizzo degli organi di governo dell'ateneo per la programmazione didattica. Con delibera motivata può chiedere ai dipartimenti il riesame di quanto da essi proposto;
 - g) approva una relazione annuale sulle attività, redatta dalla commissione paritetica docenti-studenti;
 - h) approva le previsioni sull'utilizzo delle risorse, nonché la relativa rendicontazione, secondo la disciplina prevista dalla normativa e dai regolamenti vigenti;
 - i) approva gli accordi attuativi delle convenzioni quadro di ambito didattico deliberate dagli organi di governo dell'ateneo;
 - j) approva l'accettazione di donazioni o lasciti per importi non superiori a 50.000 euro;
 - k) esprime parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti ad essa afferenti in base alle risorse a questi attribuite dal Consiglio di amministrazione;
 - l) coordina le attività relative al terzo ciclo eventualmente proposte dai dipartimenti ad essa afferenti;
 - m) definisce e presidia, in collaborazione con i dipartimenti afferenti, le iniziative di internazionalizzazione garantendone il coordinamento con gli indirizzi dell'ateneo. In particolare, con le modalità stabilite dagli organi d'ateneo, approva gli accordi di mobilità, gli accordi di settore e i protocolli attuativi degli accordi quadro o dei memoranda di ateneo e concorre alla definizione e realizzazione di accordi quadro e convenzioni;
 - n) assolve alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d'ateneo.

Art. 9 (La Commissione paritetica - composizione).

1. Presso ogni scuola è istituita una commissione paritetica docenti-studenti il cui mandato termina alla scadenza del consiglio.
2. La commissione è composta:
 - dal presidente della scuola, o da un suo delegato, che presiede la commissione e la convoca;
 - dai vicepresidenti di sede;
 - da n. 8 professori e ricercatori, che compresi il presidente e gli eventuali vicepresidenti, siano pari a quello degli studenti. I professori e ricercatori sono designati dal consiglio della scuola, prevalentemente tra i propri membri, su proposta del presidente, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 19, comma 6 dello statuto;
 - da n. 8 studenti prioritariamente eletti tra i rappresentanti degli studenti nel consiglio della scuola, assicurando il rispetto dei criteri di equilibrata rappresentanza di cui all'art. 19, comma 6 dello statuto.
3. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni della commissione il responsabile amministrativo-gestionale della scuola o suo delegato.

Art. 10 (Commissione paritetica - funzioni).

1. La commissione:
 - ha il compito di monitorare, con appositi indicatori di valutazione, l'offerta formativa, la qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti;
 - formula pareri sull'istituzione, attivazione, modifica e soppressione dell'offerta formativa;
 - può avanzare al consiglio della scuola proposte sulle questioni pertinenti la didattica e sull'allocazione della dotazione finanziaria di cui all'art. 18 comma 8 dello statuto;
 - redige una relazione annuale, tenendo conto del rapporto annuale di autovalutazione dei dipartimenti afferenti.
2. I pareri di cui al comma 1 del presente articolo si intendono acquisiti se non espressi entro 15 giorni dalla trasmissione alla commissione del testo della proposta.
3. La commissione paritetica può avvalersi di sottocommissioni di sede e/o dipartimentali per esprimersi su ambiti diversi dalle metodologie per la valutazione e dalle procedure per l'assicurazione della qualità della didattica, che sono riservati alla commissione paritetica plenaria.

Art. 11 (Funzionamento degli organi).

1. Il funzionamento degli organi collegiali della scuola è disciplinato dalle norme generali e statutarie, con particolare riferimento all'art. 38 dello statuto.
2. Sono valide le sedute realizzate in videoconferenza che soddisfino entrambe le seguenti condizioni:
 - a. forme di consultazione sincrone;
 - b. l'individuazione certa del numero dei presenti necessari per la validità delle sedute e delle maggioranze necessarie per l'approvazione delle delibere.
3. Per quanto concerne il parere sulle richieste di copertura dei posti di ruolo avanzate dai dipartimenti afferenti alla scuola, le deliberazioni sono assunte in composizione limitata ai professori e ai ricercatori.

PARTE III - ORGANIZZAZIONE

Art. 12 (Vicepresidente di sede).

1. Nella propria sede territoriale il vicepresidente:
 - coadiuva il presidente nel coordinamento delle attività per garantire il buon andamento della didattica;
 - esercita le funzioni di cui alle lettere dalla c) alla g) e dalla lettera k) alla lettera n) del precedente art. 5 comma 2;
 - esercita, all'interno delle funzioni di cui alla lettera h) dell'art. 5, comma 2 del presente regolamento, la funzione di proposta di variazioni di bilancio sul budget assegnato alla vicepresidenza; nell'esercizio di tale competenza può assumere provvedimenti di urgenza da sottoporre al Consiglio della Scuola per la ratifica nella seduta successiva all'adozione;
 - esercita le funzioni di cui alle lett. i) e j) dell'art. 5, comma 2 del presente regolamento relativamente all'utilizzo del budget assegnato alla vicepresidenza, nel rispetto dei vincoli generali di destinazione definiti dal Consiglio di

Amministrazione e dal Consiglio della Scuola; la funzione di cui alla lettera j) è svolta raccordandosi con il Presidente;

- funge da referente della scuola negli organi del campus di riferimento, laddove presente nella sede.
2. Il vicepresidente di sede è componente di diritto del relativo consiglio di campus, laddove presente nella sede.
 3. Il vicepresidente di sede è componente della commissione paritetica e presiede l'eventuale sottocommissione territoriale.

Art. 13 (Rapporti fra scuole e dipartimenti).

1. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei corsi di studio di pertinenza della scuola sono formulate, in conformità alle linee guida dell'ateneo, ed eventualmente anche su invito della scuola stessa, dai dipartimenti di riferimento o associati che nel complesso conferiscono almeno la metà dei crediti del corso di studio, sentiti gli altri dipartimenti coinvolti.
2. Il dipartimento di riferimento e i dipartimenti associati, con la collaborazione degli altri dipartimenti coinvolti, garantiscono la sostenibilità dei corsi di studio proposti, con particolare attenzione al soddisfacimento dei requisiti necessari di docenza previsti dalla normativa vigente, e dagli indirizzi degli organi di governo dell'ateneo.
3. La scuola garantisce il coordinamento della programmazione didattica, anche mediante l'utilizzo della dotazione di cui all'art. 18, comma 8 dello statuto, valutando la sostenibilità complessiva dell'offerta formativa.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, la scuola può chiedere il riesame delle delibere dei dipartimenti. In caso di perdurante parere negativo della Scuola, il Consiglio della Scuola invia le proposte dei Dipartimenti al Consiglio d'amministrazione, corredate da un proprio parere.
5. Ulteriori specificazioni delle procedure volte a garantire il coordinamento del processo della progettazione e programmazione didattica e di altri servizi ad esso collegati, sono definite nel piano triennale di cui all'art. 18, comma 4 dello statuto.

Art. 14 (Rapporti con i corsi di studio).

1. I consigli di corso di studio:
 - esprimono al dipartimento di riferimento e a quelli associati, proposte in tema di programmazione didattica nonché di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici. I dipartimenti, a loro volta, possono trasmettere al consiglio della scuola di riferimento le loro deliberazioni in merito a tali proposte, oppure respingerle;
 - esprimono alle scuole, per quanto di loro competenza, proposte in tema di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
 - assolvono alle altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal regolamento didattico d'ateneo.

Art. 15 (Rapporti con le unità di servizio didattico).

1. Le unità di servizio didattico di riferimento della scuola:
 - a) concorrono ad assicurare i servizi offerti agli studenti della scuola, contribuendo a garantirne la qualità;
 - b) predispongono per quanto di propria competenza le relazioni tecniche di sostenibilità di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. e.
2. Nelle attività di programmazione dei servizi a supporto degli studenti, il presidente della scuola (o il vicepresidente di sede) coinvolge gli uffici competenti della scuola e dell'unità di servizio didattico per garantire la piena integrazione dei servizi.
3. I rapporti gerarchici e/o funzionali, nonché il tipo di coordinamento fra i diversi interlocutori del processo, sono disciplinati in coerenza con gli indirizzi approvati dagli organi di governo dell'ateneo e secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione d'ateneo.

PARTE IV - GESTIONE FINANZIARIA

Art. 16 (Fondi e gestione).

1. La gestione delle entrate e delle spese è disciplinata dai vigenti regolamenti in materia di contabilità, spese in economia e organizzazione dei servizi.

PARTE V - NORME FINALI

Le disposizioni generali, in quanto immediatamente applicabili, e in particolare le disposizioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere c) e d), sono esecutive dal momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

PARTE VI - NORME TRANSITORIE

Ai sensi dell'art. 40, comma 2 dello statuto, i dipartimenti, i cui professori e ricercatori nell'anno accademico 2011-12 hanno conferito crediti formativi ai corsi di studio di pertinenza della scuola, devono garantire la continuità delle attività didattiche in tutte le sedi della scuola nel rispetto degli obblighi di servizio relativi al precedente incardinamento nelle facoltà con specifico riferimento alla sede di svolgimento di tali obblighi, quali derivanti dalle procedure concorsuali di chiamata o di trasferimento sulla base delle quali i professori e ricercatori hanno assunto servizio.